



Luglio 2016

dossier





## PROGETTI, IDEE E SERVIZI PER LA GESTIONE ENERGETICA DELL'IMPRESA

- DIAGNOSI ENERGETICA PER LA DIMINUIZIONE DEGLI SPRECHI E L'AUMENTO DELL'EFFICIENZA
- GESTIONE DELL'ENERGIA RUOLO DI ENERGY MANAGER CONFORMITA' ISO 50001
- ACQUISTO DELL'ENERGIA E PRATICHE PER L'OTTENIMENTO DI BENEFICI E INCENTIVI
- SOLUZIONI INNOVATIVE NELLA GESTIONE E CONTROLLO DELL'ENERGIA

# Sommario

<b>Editoriale</b> Sempre connessi	3
<b>Notizie in breve</b> AZIENDA SICURA DAY: l'appuntamento è per il 28 ottobre 2016 Distacco del lavoratore: obblighi di sorveglianza sanitaria Nuovo campo prove Farco Group	4
<b>Sentenze</b> Infortunio per comportamento abnorme e mancata formazione: le responsabilità	6
<b>Formazione</b> Formatori per la sicurezza: qualifica a scadenza	9
<b>Incendi</b> Prevenzione incendi: esonero per i serbatoi fino 6 m <sup>3</sup>	11
<b>Incendi</b> Scadenza DIA antincendio e rinnovo attestazioni conformità	12
<b>Dossier</b> Manutenzione degli impianti elettrici	15
<b>Attrezzature</b> Attrezzature a pressione	19
<b>Gestione energetica</b> Il finanziamento di Regione Lombardia per la diagnosi energetica	21
<b>Gestione energetica</b> Lombardia, oltre 11 milioni per l'efficientamento energetico di edifici pubblici dei piccoli Comuni	22
<b>Agenti fisici</b> Stima del rischio rumore in fase preventiva e uso delle banche dati	23
<b>Cantieri</b> No DURC? No POS? no cantiere!	25
<b>Rischio chimico</b> Sostanze chimiche: pubblicato il piano nazionale di controllo sui prodotti chimici 2016	27
<b>Privacy</b> I controlli a distanza sull'attività dei lavoratori	30
<b>Ambiente</b> SISTR: si affaccia un nuovo testo unico	31



## Azienda Sicura

PERIODICO DI INFORMAZIONE TECNICA  
PER LA SICUREZZA NELL'IMPRESA

Distribuzione gratuita  
Sped. in A.P. - 70% - Filiale di  
Brescia

**Direttore responsabile:**  
Ing. Graziano Biondi

**Redazione:**  
Ing. Piergiuseppe Alessi  
Ing. Francesca Ceretti  
Gianluigi Chittò  
Sergio Danesi  
Ing. Piergiulio Ferraro  
Dr.ssa Maura Festa  
Dr.ssa Tania Fanelli  
Ing. Stefano Ferrari  
Ing. Stefano Lombardi  
Dr. Alberto Maccarinelli  
Ing. Salvatore Mangano  
Ing. Fabrizio Montanaro  
Dr. Alessandro Pagani  
Ing. Massimo Pagani  
Dott.ssa Francesca Parmigiani  
Piervincenzo Savoldi  
Ing. Francesca Sorze  
Bruno Stefanini  
Dr.ssa Paola Zini  
Dr. Roberto Zini

**Editore:**  
SINTEX srl - Via Artigianato, 9  
Torbole Casaglia (BS)  
Tel. 030.2150381

**Progetto grafico**  
Dotcom Communication Company  
studio@dotcom-web.it

**Impaginazione e stampa:**  
Intese Grafiche s.r.l.

Anno XX - n. 59 Luglio 2016  
Autorizzazione Tribunale di Brescia  
n° 26 del 05-07-1996

www.farco.it  
sintex@farco.it - info@farco.it



Rivista stampata  
su carta Fedrigoni  
Arcoprint E.W.  
e X-PER P. White  
certificata FSC®.

# UN VERO AMICO LE PRENDE AL POSTO TUO.



IO LAVORO **SICURO.**

## SICUREZZA. DOVERE ASSOLUTO, DIRITTO INTOCCABILE.

La sicurezza è un diritto che ogni datore di lavoro ha l'obbligo di garantire ai suoi lavoratori. E tu lavoratore pretendi gli strumenti di protezione, usali sempre, e denuncia chi mette a repentaglio la tua vita. Perché gli incidenti li puoi evitare, a te e agli altri. Per saperne di più vai su [www.iolavorosicuro.it](http://www.iolavorosicuro.it)

PUBBLICITA'  
**P**  
PROGRESSO  
Fondazione per la  
Comunicazione Sociale

*Sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica*



*Con il patrocinio di  
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali*



**Roberto Zini**

Sociologo, presidente Farco Group  
zini@farco.it

## Sempre connessi

“I grandi amano le cifre. Quando voi gli parlate di un nuovo amico, mai si interessano alle cose essenziali. Non si domandano mai: “Qual è il tono della sua voce? Quali sono i suoi giochi preferiti? Fa collezione di farfalle?” Ma vi domandano: “Che età ha? Quanti fratelli? Quanto pesa? Quanto guadagna suo padre?” Allora soltanto credono di conoscerlo. Gli adulti non capiscono mai niente da soli ed è una noia che i bambini siano sempre eternamente costretti a spiegar loro le cose.”  
(Il Piccolo Principe, A. De Saint-Exupery)

**M**i capita sempre più spesso di partecipare a riunioni nelle quali il conduttore si trova a parlare ad un pubblico impegnato a leggere e scrivere sullo smart-phone, sul tablet e su device vari. È l'era digitale, l'era del “sempre connessi H24”, festivi compresi ed allora ti trovi a dialogare con persone che stanno rispondendo ad una mail, mandando una “faccina” alla fidanzata, consultando l'orario dei treni in partenza per il tragitto dell'indomani... Il tempo si è fatto drammaticamente accelerato ed avere una risposta dopo tre/quattro ore ti pare un'eternità insopportabile. Internet delle cose, big-data, strumenti analitici, diffusione delle connessioni e degli strumenti portatili impongono una accelerazione che ricade anche sulle aziende con impatti sempre più marcati, da un lato sollecitandole all'innovazione, dall'altro invitandole a ripensare l'organizzazione per adeguarla alle nuove necessità o addirittura ridisegnarla. Da qui la centralità delle persone fra le grandi priorità nella gestione delle organizzazioni. Le strade del cambiamento, se sono improrogabili, non sempre sanno indicare le mosse giuste per governare le trasformazioni. L'incertezza riguarda soprattutto l'organizzazione delle risorse umane: ovvero gli impieghi e le funzioni che cambiano, l'integrazione tra generazioni attraversate da culture digitali differenti, le nuove professionalità, la gestione del tempo rivoluzionata dalle tecnologie. Il mondo delle imprese fa i conti con i cambiamenti di mentalità già avviati e con l'irruzione di ulteriori trasformazioni dagli effetti poco prevedibili, che porteranno inevitabilmente a introdurre nuovi modelli operativi e di gestione che porranno domande su ruoli, competenze, leadership, management, gerarchie consolidate. Nelle risorse umane si scontrano e si confrontano almeno due generazioni: chi ha dovuto imparare la tecnologia e i nativi digitali che sono cresciuti con i nuovi mezzi. Di questi ultimi è difficile disegnare un percorso. Certamente la carriera non procede più in maniera verticale ma in modo diverso e la partecipazione a lavori in team discrimina e determina gli avanzamenti. L'azienda, da parte sua, è costretta dal digitale a cambiare in continuazione approccio alla tecnologia con la possibilità di sperimentare anche nuovi percorsi, come lo “smartwork” che consente di lavorare anche da casa o da dove si vuole, basta avere un portatile ed una connessione. Ciò che conta è la performance e non il tempo passato in ufficio. Anche il “capo” da controllore passa ad essere un motivatore, un coordinatore capace anche di accogliere la domanda di qualità della vita dei suoi collaboratori concedendo opportunità, date dalla tecnologia, per conciliare al meglio i tempi di vita e i tempi di lavoro. Tanti aspetti positivi che sicuramente migliorano la nostra esistenza ed i tempi ad essa connessi, ma che celano anche una preoccupazione: la nostra capacità di incontro, di relazione con le persone che ci circondano, che lavorano con noi, con cui condividiamo un tratto di strada. Spesso la sensazione in un mondo iper-connesso è quella di perdere di vista le persone, i loro tratti umani, le loro storie, le ansie, i sogni che si colgono solo guardandole negli occhi...  
Magari proviamoci in questo tempo prossimo alle vacanze, proviamo a disconnetterci dal mondo, per un po', per qualche ora e riproviamo a parlare tra di noi, guardandoci negli occhi.

**Alessandro Pagani**

Formatore Sintex

alessandro.pagani@farco.it

## AZIENDA SICURA DAY: l'appuntamento è per il 28 ottobre 2016

Dopo il grande successo dell'edizione 2015, che ha visto i posti esaurirsi già diversi giorni prima dell'evento, il gruppo Farco si sta preparando per la nuova edizione 2016 del convegno AZIENDA SICURA DAY.

L'edizione 2016 si terrà presso la prestigiosa sede dell'Hotel Acquaviva di Desenzano del Garda (in Viale Francesco Agello, 84).

La data da segnare sul calendario è quella del 28 ottobre 2016 (dalle ore 9.00 alle ore 13.00).

**AZIENDA SICURA DAY** è l'appuntamento annuale che **Farco Group** offre al territorio per un confronto su temi specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro.



*Immagine dell'edizione 2015 di Azienda Sicura Day*

## Distacco del lavoratore: obblighi di sorveglianza sanitaria

La commissione interpellati ha recentemente risposto ad un quesito in materia di sorveglianza sanitaria (di cui all'art. 41 del d.lgs. n. 81/2008) ed in particolare relativo all'applicazione dell'articolo 41 "nei casi di **distacco del personale**. L'interpellante ha chiesto nello specifico "su quale delle due società, distaccante ovvero distaccataria, sorge l'obbligo della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 D.Lgs 81/2008 e di tutti i procedimenti ad essa connessi e/o collegati".

La commissione ha ribadito che l'articolo 3, comma 6, del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che "nell'ipotesi di distacco del lavoratore di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.

276, e successive modificazioni, tutti **gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario**, fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. [...]". L'art. 30 del d.lgs. n. 276/2003 prevede che "l'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa". Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni. In caso di distacco

dei lavoratori gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro incombono, in modo differenziato, sia sul datore di lavoro che ha disposto il distacco che sul beneficiario della prestazione (distaccatario). Sulla base della normativa indicata in premessa, sul primo grava l'obbligo di "informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato".

Al secondo (distaccatario) spetta invece l'onere, a norma del medesimo articolo, di ottemperare a tutti gli altri obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro inclusa, quindi, la sorveglianza sanitaria.

# Nuovo campo prove Farco Group



Il centro di formazione Sintex mette a disposizione dei suoi clienti una nuova Area attrezzata di addestramento per attività pratica in cui possono essere effettuate in sicurezza tutte le manovre previste per l'esercitazione con ciascuna tipologia di attrezzatura.

Nell'area didattica multifunzionale sono disponibili diversi scenari lavorativi per i quali risulta importante una esercitazione pratica e un addestramento specifico; aree attrezzate, ambienti confinati, postazioni in quota, ponteggi, carichi da movimentare, ostacoli e apprestamenti ne-

cessari per consentire l'effettuazione di tutte le manovre pratiche previste per la formazione degli addetti, oltre che attrezzature e accessori conformi alla tipologia per la quale viene rilasciata l'abilitazione. All'interno del campo prove Farco group, tutte le manovre sono effettuate in situazione di massima sicurezza e i partecipanti sono sempre dotati di idonei dispositivi di protezione individuale.

Presso il campo prove è possibile svolgere esercitazioni per:

- spegnimento incendi con estintore e/o idrante (su incendio di liquidi o in simulatore di incendio a gas);
- accesso e lavoro in ambienti confinati (mediante simulatore

di spazio chiuso e dispositivi per rilevazione salubrità dell'aria, accesso e permanenza del lavoratore, e recupero di eventuale infortunato);

- area prove pratiche attrezzature di lavoro come carrelli, gru, gru per autocarro, piattaforme di sollevamento ecc. (su ampio piazzale in cui effettuare movimenti, sollevamenti, manovre di precisione, lavoro in quota ecc.);
- copertura per esercitazione su accesso e lavoro in quota (tettoia con punto di accesso sicuro, punti di ancoraggio, linea vita utilizzabile mediante imbragatura e corde di trattenuta e posizionamento);
- ponteggio per accesso in quota e lavoro in quota.



**Maura Festa**

Consulente giuridico Sintex  
maura.festa@farco.it

## Infortunio per comportamento abnorme e mancata formazione: le responsabilità

Cassazione penale, sez. IV – Sentenza n. 39765 del 02 ottobre 2015

L'infortunio occorso ad un lavoratore non adeguatamente formato è considerato diretta conseguenza della mancata formazione, indipendentemente dalla condotta (negligente e imprudente) del lavoratore stesso.

**C**on la sentenza n. 39765 del 02 ottobre 2015 la Cassazione Penale ha ribadito l'importanza della **formazione dei lavoratori** in materia di salute e sicurezza, non soltanto ai fini della **prevenzione** di infortuni e malattie professionali, ma anche nell'ottica delle **responsabilità di eventuali infortuni** che si dovessero verificare.

Il caso passato al vaglio della Cassazione è quello della morte di un lavoratore per schiacciamento fra la motrice ed il rimorchio di un mezzo di trasporto mentre procedeva ad un riaggancio delle due parti del veicolo, certamente violando le misure di sicurezza minime per l'effettuazione dell'operazione: il lavoratore eseguiva infatti l'operazione di riaggancio posizionandosi fra i due mezzi e sfrenando il rimorchio (che si trovava in pendenza), in modo da farlo avvicinare all'autocarro, mentre con le mani allineava il timone del rimorchio alla campana dell'autocarro stesso, per farli incastrare. Non essendo riuscito nell'intento, rimaneva schiacciato dal rimorchio con conseguente immediato decesso.

La Corte di Appello ha condannato il responsabile dello stabilimento (giusta delega per la organizzazione, programmazione e gestione inerenti la tutela della salute e della sicurezza dei nei luoghi di lavoro formalizzata da parte dell'Amministratore

Delegato della società che gestiva lo stabile stesso) per **l'omicidio colposo** del lavoratore, avendo rilevato che:

- 1 nel **documento di valutazione dei rischi mancava qualsiasi riferimento ai rischi specifici connessi con l'attività** di prelievo di rottami in vetro, per effettuare la quale poteva rendersi necessario sganciare l'autocarro dal rimorchio per l'impossibilità di accedere al punto di prelievo con l'intero veicolo;
- 2 mancando la valutazione del rischio specifico, **non erano state individuate le misure di prevenzione e protezione adeguate** per fronteggiarlo (individuazione di una zona che consentisse l'operazione in sicurezza, definizione delle modalità operative da adottare, ...);
- 3 di conseguenza al lavoratore infortunato **non era stata erogata una sufficiente ed adeguata informazione e formazione** relativa ai rischi della mansione, fra cui anche il rischio specifico derivante dalle operazioni di riaggancio del rimorchio all'autotreno.

Secondo il Giudice di Appello, le condotte omissive dell'imputato sono state la causa diretta dell'infortunio occorso al lavoratore nonostante il lavoratore avesse posto in essere un comportamento quantomeno imprudente: la condotta del lavoratore, per quanto incauta, infatti, **non può essere**



**considerata un fatto “imprevedibile, abnorme ed esorbitante dal procedimento di lavoro”** che giustificerebbe l’attribuzione della responsabilità principale dell’evento in capo al lavoratore, secondo l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale *“in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di responsabilità del datore di lavoro la condotta del lavoratore non è idonea ad esimersi da responsabilità il datore di lavoro quando sia caratterizzata da imprudenza, imperizia o negligenza, ma soltanto quando sia addirittura abnorme, divenendo unico elemento causale del fatto, e che ciò si verifica quando essa assume le connotazioni dell’inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo”*<sup>1</sup>.

Nel caso di specie, tuttavia, la condotta della vittima non si può classificare come “abnorme e imprevedibile” proprio perché si trattava di un’operazione routinaria per la mansione, che veniva svolta senza che ai lavoratori addetti (e quindi anche al lavoratore mortalmente infortunato) fosse stata data alcuna informazione ed informazione sui rischi specifici e, quindi, anche sulla corretta manovra da svolgere in sicurezza.

Pertanto, proprio la violazione delle norme antin-

fortunistiche da parte del responsabile dello stabilimento sta in relazione causale con l’infortunio: valutando il rischio specifico per gli addetti, sarebbero state individuate le necessarie misure preventive e protettive per i lavoratori; si sarebbero potute quindi definire le modalità corrette e sicure per effettuare le manovre tipiche della mansione

e organizzando ed erogando la formazione e l’informazione specifica circa appunto le misure di sicurezza necessarie per le operazioni, poi, il lavoratore sarebbe stato nella condizione di poter effettuare l’operazione in sicurezza, senza porre in essere condotte pericolose.

Avverso il giudizio di secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso appunto in Cassazione, basandolo sostanzialmente proprio sul fatto che la condotta imprudente del lavoratore fosse stata la causa dell’infortunio, poiché non era possibile prevedere che il lavoratore disattivasse il freno del rimorchio.

La Corte di Cassazione ha rigettato il predetto ricorso, confermando il giudizio di secondo grado, giudicandolo infondato in quanto **“la negligenza del lavoratore, che nell’espletamento delle sue mansioni ponga in essere condotte imprudenti, non costituisce un fatto imprevedibile, in quanto è il frutto proprio della mancanza dell’adempimento dell’obbligo di formazione gravante sul datore di**



<sup>1</sup> Ad esempio Cass. Pen. n. 22247/2014 e Cass. Civ. 12046/2014.

lavoro e sui suoi delegati”.

Se infatti l’obbligo formativo fosse stato rispettato, il lavoratore sarebbe stato edotto circa le modalità per effettuare la manovra in sicurezza.

Come già rilevato dal giudice di appello, poi, la manovra di aggancio e sgancio del rimorchio dall’autocarro era routinaria e risulta pertanto difficile classificare come il rischio di infortunio correlato come imprevedibile.

In ogni caso, la Cassazione ribadisce che sono da attribuire all’imputato (delegato del datore di lavoro) anche le responsabilità per l’omessa valutazione del rischio specifico.

I giudici di legittimità con questa sentenza colgono l’occasione di specificare che *“per configurare la responsabilità del datore di lavoro o dei suoi delegati (muniti di delega antinfortunistica scritta e firmata dalle parti, esaustiva e con attribuzione di pieni poteri di programmazione, organizzazione e gestione), non è necessario che sia integrata la violazione di specifiche norme dettate per la prevenzione degli infortuni, essendo sufficiente che l’evento dannoso si sia verificato a causa dell’omessa adozione di quelle misure e accorgimenti imposti all’imprenditore dall’art. 2087 Codice Civile<sup>2</sup> ai fini della più efficace tutela dell’integrità fisica del lavoratore”*.

La sentenza dell’ultimo grado di giudizio sul caso in parola, ribadisce chiaramente l’importanza degli **obblighi formativi** in capo al datore di lavoro o suo delegato nei confronti dei lavoratori, stante il fatto che:

- la formazione è una **misura di sicurezza** poiché, al pari di un dispositivo di protezione, svol-

<sup>2</sup> Art. 2087 Codice Civile: *“L’imprenditore è tenuto ad adottare, nell’esercizio dell’impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”*

ge una funzione essenziale per il controllo dei rischi lavorativi;

- la formazione comporta precise **responsabilità** per chi con essa è coinvolto, a partire dal datore di lavoro.

Se, infatti, si guarda alla **formazione come misura di sicurezza**, la normativa chiede - a fronte di rischi lavorativi - l’adozione di misure di sicurezza che eliminino o riducano, nei limiti del tecnicamente fattibile, la loro entità o quella delle conseguenze del loro verificarsi e in questo senso **la formazione alla sicurezza è una delle principali misure che può essere validamente opposta alle situazioni di rischio residuo**: è dalla formazione che può derivare da parte del lavoratore il comportamento idoneo a tenere sotto controllo un rischio quando tutte le altre misure poste in atto non siano state in grado di eliminarlo.



**Alessandro Pagani**

Formatore Sintex

alessandro.pagani@farco.it

## Formatori per la sicurezza: qualifica a scadenza

Un po' di storia e qualche scadenza per i formatori "qualificati"

### 18 aprile 2012

La Commissione consultiva permanente ha approvato il testo che prevede la definizione dei "**Criteria di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro**" come previsto dall'articolo 6, del d.lgs. n. 81/2008. Il testo approvato riguarda la qualifica di formatore impegnati nella formazione di **Lavoratori, Preposti, Dirigenti e Datori di lavoro** che svolgono direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione.

### 18 marzo 2013

Viene pubblicato (GU n. 65 del 18/03/2013) l'avviso dell'approvazione del decreto interministeriale relativo ai *Criteria di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro*.

La pubblicazione stabilisce anche la data di **entrata in vigore** del decreto, fissata dodici mesi dopo la pubblicazione dell'avviso stesso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.

### 18 marzo 2014

Dal **18 marzo 2014 è quindi entrato in vigore** il decreto interministeriale sulla qualificazione del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro".

Ad oggi sono quindi richiesti ai formatori un prerequisito (il possesso del Diploma di scuola secondaria di secondo grado) ed uno dei sei criteri individuati; ciascun criterio è strutturato per garantire la contemporanea presenza dei tre elementi minimi fondamentali che devono essere posseduti da un docente-formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro: **conoscenza, esperienza e capacità didattica**.

I criteri sono poi applicabili a tre diverse aree tematiche:

1. Area normativa/giuridica/organizzativa.
2. Area rischi tecnici/igienico-sanitari. Nel caso di rischi che interessino materie sia tecniche sia igienico-sanitarie, gli argomenti dovranno essere trattati sotto il duplice aspetto.
3. Area relazioni/comunicazione.

Si considera qualificato il formatore-docente che possa dimostrare di possedere il prerequisito ed uno dei criteri. La qualificazione è acquisita in modo permanente (fermo restando quanto previsto nel paragrafo "aggiornamento professionale") con riferimento alla/e area/e tematica/che per la/e quale/i il formatore-docente abbia maturato il corrispondente requisito di conoscenza/esperienza.

La rispondenza ai criteri di qualificazione deve poter essere dimostrata, da parte del formatore-docente, sulla base di idonea documentazione (ad esempio, attestazione del datore di lavoro, lettere ufficiali di incarico, ecc...). In particolare, l'esperienza lavorativa/professionale o come RSPP/ASPP deve essere dimostrata tramite apposita attestazione del datore di lavoro o del committente.



# Formazione



## 18 marzo 2016

Il 18 marzo 2016 è invece **scaduto il periodo di salvaguardia** (ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del decreto) in cui i datori di lavoro potevano svolgere attività formativa per i propri lavoratori se in possesso dei requisiti di svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008, nel rispetto delle condizioni di cui all'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. Ad oggi dunque il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente l'attività formativa deve dimostrare di essere in possesso di uno dei criteri previsti dal decreto.

## 18 marzo 2017

Per tutti i formatori che, alla data di entrata in vigore del decreto, sono risultati già qualificati perché in possesso dei requisiti previsti, dovrà essere dimostrato l'**aggiornamento** professionale.

Ai fini dell'aggiornamento professionale, il formatore-docente è tenuto con cadenza triennale, alternativamente:

- alla frequenza, per almeno 24 ore complessive nell'area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008 s.m.i.. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;
- ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell'area tematica di competenza.


Il **triennio** decorre dalla data di entrata in vigore del decreto (18 marzo 2014) per i formatori docenti già qualificati alla medesima data. Per tutti gli altri, il triennio decorre dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione.



**Piergiulio Ferraro**

Ingegnere Gestionale Sintex  
piergiulio.ferraro@farco.it

## Prevenzione incendi: esonero per i serbatoi fino 6 m<sup>3</sup>

 art. 1 bis della L. 116/2014 di conversione del DL 91/2014 (Disposizioni urgenti, fra le altre, per il settore agricolo, la tutela ambientale...) **esonera gli imprenditori agricoli** che **utilizzano depositi di prodotti petroliferi** dall'obbligo di eseguire le procedure del nuovo regolamento di semplificazione della prevenzioni degli incendi (D.P.R. 151/2011).

Con il regolamento di semplificazione del 2011 sono state aggiornate e riadattate le modalità di valutazione dei progetti, di controllo di prevenzione incendi, di rinnovo periodico di conformità antincendio, di nulla osta di fattibilità, delle verifiche in corso d'opera, della voltura, ecc., che vengono eseguite sia attraverso lo Sportello unico per le attività produttive sia attraverso lo stesso Comando provinciale VV.F. competente per territorio.

### **Esonero**

L'art. 1 bis della L.116/2014 prevede che "ai fini dell'applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, **gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi**, anche muniti di erogatore... non sono tenuti agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al D.P.R. 151/2011".

Relativamente ai serbatoi di gasolio ad uso rifornimento carburante, è bene ricordare la presenza delle seguenti normative ancora in vigore:

- **D.M. 19 marzo 1990** "Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende



agricole, cave e cantieri", in cui vengono definiti i criteri di installazione e utilizzo dei serbatoi di gasolio ad uso agricolo/cave/cantieri (distanze di sicurezza, estintori, omologazione serbatoio) che, si ricorda, non risultano sottoposti ad autorizzazione comunale;

- **Decreto Ministero dell'Interno 12 settembre 2003** "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m<sup>3</sup>, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto", in cui vengono invece definiti i criteri di installazione e utilizzo dei serbatoi di gasolio per autotrazione ad uso privato che, si sottolinea, sono utilizzabili unicamente da parte delle aziende autotrasportatrici conto terzi in seguito all'ottenimento di autorizzazione comunale all'installazione ed all'esercizio.

**Piergiulio Ferraro**

Ingegnere Gestionale Sintex  
piergiulio.ferraro@farco.it

## Scadenza DIA antincendio e rinnovo attestazioni conformità

Chi è interessato e quali sono gli adempimenti entro la scadenza del 7 ottobre 2016

**I**l D.P.R. n. 151/2011 introdotto nel 2011 in abrogazione del D.M. 16/02/1982, oltre ad avere introdotto la distinzione in classi (A, B e C) tra le attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco, ha modificato anche l'iter da seguire da parte delle aziende, sostituendo il "vecchio" rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi da parte dei Vigili del fuoco con la presentazione della SCIA, accompagnata dalla relativa asseverazione allegata predisposta da professionista antincendio.

Il D.P.R. ha poi uniformato a **5 anni** la periodicità di rinnovo dell'autorizzazione, ora chiamata "Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio".

Successivamente a tale decreto, con la Lettera circolare n. 0013061 del 06.10.2011, il Ministero

ha poi chiarito che:

- **per le attività in cui era stata già inoltrata la richiesta di CPI alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 151/2011 (07.10.2011)**, con annessa presentazione di DIA (Dichiarazione di Inizio Attività", la presentazione di quest'ultima assolveva l'obbligo della presentazione della SCIA ex comma 1 art. 4 del D.P.R. n. 151/2011.

In questi casi **la data a cui far riferimento ai fini del rinnovo è quella dell'entrata in vigore del nuovo regolamento.**

- **per le attività già in possesso di CPI** con scadenza successiva all'entrata in vigore del nuovo regolamento, **la data a cui far riferimento ai fini del rinnovo è quella indicata nel CPI rilasciato dal Comando dei Vigili del fuoco.**



Quindi, riassumendo:

- un'azienda che ha presentato la richiesta di rilascio del CPI (con annessa DIA) prima del 07.10.2011, e per la quale il Comando dei Vigili del fuoco di competenza **non abbia ancora svolto il sopralluogo**, dovrà presentare l'attestazione di rinnovo periodico entro il 07.10.2016;


- un'azienda che ha ottenuto un CPI con data posteriore al 07.10.2011, dovrà presentare l'attestazione di rinnovo periodico entro la data di scadenza indicata sul certificato.

La documentazione minima obbligatoria da allegare alla presentazione dell'attestazione sopra indicata è riportata all'articolo 5 del Decreto Ministeriale 07.08.2012 ed è sostanzialmente

rappresentata da:

- dichiarazione di assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto segnalato (a cura del richiedente);
- asseverazione, a firma di professionista antincendio, attestante la funzionalità sia degli impianti di protezione attiva antincendi sia dei prodotti/sistemi di protezione passiva.





Tecnoteam Snc  
di Biondi Paolo, Prati Angelo e Dusi Daniele  
Via Monte Grappa 37/a Brescia - tel e fax: 030 338 43 34  
info@tecnoteamsnc.com - www.tecnoteamsnc.com



## LASER SCANNER

Consente di rilevare strutture, oggetti ed edifici esistenti, anche con geometrie complesse, difficilmente raggiungibili e misurabili con strumentazione tradizionale.

Con questo metodo è possibile digitalizzare la superficie di ogni particolare visibile, di qualsiasi dimensione, con adeguata precisione, al fine di ottenere un modello tridimensionale completo di tutte le informazioni geometriche dell'oggetto rilevato.




## RILIEVI ARCHITETTONICI

### RILIEVI DI FABBRICATI STORICI

### RILIEVI DI FABBRICATI INDUSTRIALI

(manufatti interrati, tombini, pozzetti inaccessibili)



## REVISIONE RENDITE CATASTALI IMBULLONATI

Consulenza e redazione di pratiche catastali inerenti  
fabbricati a destinazione speciale



**Salvatore Mangano**

Ingegnere Impiantista  
manganos@tin.it

## Manutenzione degli impianti elettrici

### PREMESSA

**L'**esecuzione a regola d'arte di un impianto elettrico è un obbligo sancito da precise leggi dello Stato italiano. L'ambito normativo predisposto dal CEI nel campo della progettazione, esecuzione e verifica di un impianto elettrico si può definire completo e tale da soddisfare gli obblighi di legge in materia di sicurezza. Tuttavia la sicurezza non si ferma ai tre momenti sopra citati: l'utilizzo di un impianto elettrico nel corso del suo esercizio va tenuto costantemente sotto osservazione per valutare il permanere nel tempo delle caratteristiche di sicurezza e di affidabilità dei componenti e dell'impianto nel suo complesso.

In via generale l'obbligo giuridico della manutenzione discende dal Codice Civile e specificamente dal D.Lgs. n. 81/08 (TU della sicurezza), dal DM n. 37/08 oltre che da una serie di norme CEI specifiche attinenti particolari attività e/o ambienti.

**Ai sensi dell'art. 86, c. 1 - Verifiche e controlli - devono essere sottoposti a manutenzione tutti gli impianti elettrici al servizio degli ambienti di lavoro.** Oltre a ciò, secondo le norme CEI 64-8/6 e 64-8/3, sono da sottoporre a verifica periodica, intesa come l'attività volta a mantenere sicuri nel tempo gli impianti, tutti gli impianti elettrici compresi quelli residenziali.

L'omessa manutenzione degli impianti può costituire, secondo il TU, reato sanzionato penalmente, art. 68, anche se non risulta essere causa diretta d'infortunio e pecuniariamente dall'art. 87.

### TIPI DI MANUTENZIONE

Si possono distinguere diversi tipi di manutenzione:

- **manutenzione preventiva**, finalizzata a contenere il degrado normale d'uso nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportino la necessità di primi interventi, che comunque non modifichino la struttura essenziale dell'impianto o la loro destinazione d'uso;
- **manutenzione predittiva** consistente di:
  - verifiche dello stato di conservazione ed efficienza dei componenti interessati;
  - anticipazione di tendenze al deperimento dei componenti interessati o utilizzando metodi strumentali e/o analitici per determinare il tempo di vita residuo dei componenti segnalandone la necessità di sostituzione se sono in stato avanzato di usura o proponendo soluzioni alternative di rinnovamento;
  - proposte di sostituzioni di componenti con prodotti di nuova generazione;
- **manutenzione correttiva (detta anche a guasto)**, con rinnovo e/o sostituzione di suoi componenti che non modifichino in modo sostanziale le sue prestazioni e siano destinati a riportare l'impianto stesso in condizioni ordinarie di esercizio.

### AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE

Il datore di lavoro/committente ha responsabilità di scegliere l'impresa manutentrice

che deve essere abilitata e possedere i requisiti indicati nel DM 37/08.

I lavori di manutenzione devono essere eseguiti dagli addetti alla manutenzione nel rispetto delle Norme:

- CEI EN 50110-1 "Esercizio degli impianti elettrici";
- CEI 11-27 "Lavori su impianti elettrici".

in quanto rientrano tra i lavori elettrici.

Con la nuova edizione della CEI 11-27 adesso si parla anche di **URI Unità responsabile dell'impianto elettrico**. Nelle grandi strutture produttive si intende, di norma, un insieme di più persone ma può ridursi ad un'unica persona che si identifica con il Datore di Lavoro o Proprietario dell'impianto.

**L'unica responsabilità che compete all'URI è quella di programmare la manutenzione dell'impianto per garantirne la sicurezza nel tempo.**

**L'URI è responsabile dell'impianto nel funzionamento ordinario. Il Responsabile dell'impianto RI è responsabile della sicurezza dell'impianto durante un lavoro elettrico.**

Il Responsabile dell'impianto può essere interno o esterno alla struttura produttiva.

## **PIANIFICAZIONE DELLA MANUTENZIONE. SCHEDE DI MANUTENZIONE – PREDISPOSIZIONE**


La manutenzione di un impianto necessita di una pianificazione. La base di tale pianificazione è costituita dal piano di manutenzione. La scelta dei documenti che compongono il piano di manutenzione e dei relativi contenuti è libera e dipende dalle caratteristiche dell'impianto, salvo nei lavori pubblici. Il piano di manutenzione è costituito in genere, da una serie di schede ove sono indicate le operazioni di controllo e di manutenzione rite-

nute necessarie per prevenire avarie, guasti e disservizi.

Per ciascun tipo di intervento vanno individuate la periodicità e le procedure di lavoro, con indicazione delle attrezzature necessarie, dei DPI da adottare e delle competenze professionali degli operatori interessati.

Le schede che costituiscono il piano di manutenzione devono essere semplici, facilmente leggibili e flessibili nel senso che devono potersi adeguare ai cambiamenti e alle nuove strategie manutentive. I dati informativi che in essi vengono riportati è opportuno siano classificati e codificati in modo da essere facilmente rintracciabili dagli operatori che effettuano le manutenzioni.

Le schede una volta compilate dal manutentore diventano parte integrante del "Fascicolo di manutenzione" e **svolgono anche la funzione di registro, previsto sia dalle norme di legge sia dalle norme tecniche**, che deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza.



## ESEMPI DI DOCUMENTI - SCHEDE DI MANUTENZIONE

### Manutenzione rete BT

Relativamente alla verifica degli impianti elettrici utilizzatori la norma di riferimento è la CEI 64-8/6. La norma in questo caso fornisce indicazioni sui controlli da realizzare, la frequenza di realizzazione e individua i soggetti abilitati allo svolgimento degli stessi.

Nello specifico caso degli impianti in BT la frequenza di intervento indicata dalla norma viene riportata in figura

<b>CONTROLLO</b>		
<b>ESAMI A VISTA</b>	<b>FREQUENZA</b>	<b>FREQUENZA</b>
Controllo: Interruttori, serraggio viti e connessioni varie, stato dei conduttori, integrità prese, conduttori di collegamento, conduttori di protezione	1 anno	1 anno
<b>PROVE FUNZIONALI</b>		
Interruttori differenziali con tasto di prova	1 mese	1 mese
Controllo di apparecchi illuminati di emergenza	6 mesi	6 mesi
<b>PROVE STRUMENTALI</b>		
Misura della resistenza di terra	3 anni	3 anni
Misura dei livelli di illuminazione	3 anni	3 anni
Misura della resistenza di isolamento cavi	1 anno	1 anno
Prova dispositivi differenziali (strumentale)	1 anno	1 anno
Prova di continuità dei conduttori di protezione ed equipotenziali	1 anno	1 anno
<b>VERIFICHE SECONDO DPR 462/01</b>	<b>Attività ordinarie 5 ANNI</b>	<b>Luoghi a Maggior Rischio in caso di:</b> Incendio Locali ad uso medico Luoghi di pubblico spettacolo <b>2 anni</b>

Per ogni verifica/prova di cui sopra devono essere predisposte una serie di schede ad hoc.

### Manutenzione cabine MT/BT e apparecchiature MT

Le attività di manutenzione eseguite sull'impianto di media tensione sono definite dalla norma CEI 78-17: 2015-07, in vigore dal 01 agosto 2015 che costituisce la revisione della norma CEI 0-15 del 2006.

Si osserva che dal punto di vista legislativo la nuova norma tecnica, la CEI 78-17, non è ancora stata recepita da una nuova legge in tema di manutenzione su cabine MT e per questo motivo le attività di carattere legislativo quali la manutenzione ai fini di adeguare la cabina alla norma CEI 0-16, che costituisce la Regola Tecnica per la Connessione alle reti di media ed alta tensione, debbano ancora riferirsi alle CEI 0-15. Tuttavia per quanto riguarda l'attività di verifica delle cabine MT/BT e delle apparecchiature MT, trattandosi di un'attività volontaria non soggetta a vincoli di legge, si è ritenuto opportuno fare riferimento alla norma tecnica più recente e attualmente in vigore; quest'ultima infatti, oltre ad essere

# Dossier

il frutto di un aggiornamento della norma precedente, individua esplicitamente tutti i componenti delle cabine MT e MT/BT da verificare e riporta un elenco completo di schede in cui per ogni componente vengono indicate le attività da svolgere e la frequenza di intervento, eliminando ogni tipo di interpretazione soggettiva in materia.

La norma definisce i programmi di manutenzione, le attività da svolgere e fornisce indicazioni sulle modalità di realizzazione delle schede manutentive che costituiscono il registro delle verifiche impianto elettrico.

Un elenco non esaustivo degli aspetti da analizzare e la relativa frequenza indicata dalla norma è riportato di seguito:

ATTIVITÀ	Periodicità max		
	1	2	5
Idoneità struttura, accessibilità			•
Pulizia, temperatura e umidità, illuminazione naturale	•		
Barriere tagliafiama e fosse raccolta liquidi		•	
Elementi strutturali di sicurezza, sistemi di illuminazione/segnalazione, barriere e dispositivi atti ai lavori in sicurezza della manutenzione in cabina	•		
Carpenteria, serraggio bulloneria, funzionalità, pulizia, lubrificazione, ...	•	•	
Carpenteria del quadro	•	•	
Interruttore SF6: controllo vari	•	•	•
Sezionatore di linea -terra MT	•		•
TA e TV per protezioni e misura	•	•	•
Relè elettronici	•		
sbarra MT	•		
Interruttore di manovra sezionatore	•		•
Trafo	•		
Cavi e terminali	•		
Interruttore sottovuoto	•		•
Sistema rifasamento	•		
Interruttore generale BT	•		•
Interruttori scatolati	•		
Cavi e semisbarra BT	•		

Mentre nella figura 1 è riportata un esempio di scheda, nello specifico Scheda manutenzione di quadro elettrico BT in cabina

CABINA MT/BT - SCHEDA MANUTENZIONE QUADRO ELETTRICO QBT														
N.B. Consultare le schede dei costruttori se presenti Gli interventi vanno eseguiti a seguito di esame visivo e/o strumentale														
id	Descrizione Verifiche / interventi	Periodo Max	Esito	Data Esecuzione	Nome Addetto	Note	Esito	Data Esecuzione	Nome Addetto	Note	Esito	Data Esecuzione	Nome Addetto	Note
1	Esame a vista dello stato dell'intera struttura metallica	1												
2	Presenza di corpi estranei all'interno del quadro	1												
3	Pulizia parti isolanti e parti attive	1												
4	Controllo serraggio bulloneria	2												
5	Controllo apertura per passaggio cavi e tamponature	1												
6	Pulizia cinematismi, lubrificazione	2												
7	Controllo blocchi e interblocchi	2												
8	Pulizia e serraggio morsetterie	1												
9	Controllo collegamenti ausiliari	1												
10	Intelligibilità e completezza targhe per sequenza manovre	2												
11	Funzionalità delle parti estraibili	2												
12	Funzionalità degli otturatori dei diaframmi	2												
13														
14														
Esito complessivo degli interventi periodici														

Figura 1: esempio scheda verifica/interventi per cabina MT/BT

**Piergiuseppe Alessi**

Ingegnere Gestionale Sintex  
piergiuseppe.alessi@farco.it

## Attrezzature a pressione

L'Italia ha adottato la nuova Direttiva Europea 2014/68/UE

**C**on l'approvazione nel febbraio scorso del Decreto Legislativo recante l'attuazione della direttiva europea 2014/68/UE, l'Italia ha provveduto ad armonizzazione la propria legislazione a quella degli Stati membri relativamente alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione. Ciò si è reso necessario per l'aggiornamento a livello europeo della disciplina vigente relativa alla commercializzazione dei prodotti nuovi o usati e la verifica della conformità dei prodotti stessi a precisi standard di sicurezza.

La Direttiva 97/23/CE (PED) sulle attrezzature in pressione è pertanto ora sostituita dalla nuova Direttiva 2014/68/UE che comporta per i produttori di attrezzature e serbatoi in pressione la revisione

delle loro procedure di Marcatura CE e della relativa documentazione.

Mentre ci sono piccole modifiche ai requisiti essenziali di sicurezza, vi è un profondo cambiamento nell'approccio alla sicurezza rispetto alla Direttiva 97/23/CE: la nuova Direttiva 2014/68/CE obbliga i produttori all'analisi dei rischi delle attrezzature in pressione, così come dei pericoli. Non vi è alcun cambiamento nel campo di applicazione della PED o nelle tabelle di pericolosità per categoria di prodotti.

La nuova disciplina si applica alle attrezzature a pressione sottoposte a una pressione massima ammissibile P S superiore a 0,5 bar ed agli insiemi composti da varie attrezzature a pressione



montate per costituire un tutto integrato e funzionale.

Per esempio gli apparecchi di riscaldamento a scopo industriale, i generatori di vapore e di acqua surriscaldata le bombole per uso subacqueo, gli **estintori portatili d'incendio**, i



bulk containers, le macchine per caffè espresso, le pentole a pressione, i generatori di vapore per ferro da stiro, etc. Per garantire la sicurezza delle attrezzature a pressione, è essenziale la conformità con i requisiti di sicurezza che sono suddivisi in **requisiti generali e specifici** che le attrezzature a pressione devono soddisfare (ivi comprese le disposizioni sull'etichettatura e l'**apposizione del marchio CE**). In particolare, le attrezzature a pressione sono progettate, fabbricate e controllate e, ove occorra, dotate dei necessari accessori ed installate in modo da garantirne la sicurezza se messe in funzione in base alle istruzioni del fabbricante o in condizioni ragionevolmente prevedibili.

Nella scelta delle soluzioni più appropriate il fabbricante applica quindi i seguenti principi:

1. eliminazione o riduzione dei pericoli nella misura ragionevolmente fattibile;
2. applicazione delle opportune misure di protezione contro i pericoli che non possono essere eliminati;
3. informazione degli utilizzatori circa pericoli residui e indicazione della necessità di opportune misure speciali di attenuazione dei rischi per l'installazione e/o l'utilizzazione.

A tali fini, tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione devono adottare le misure necessarie per garantire la messa a disposizione sul mercato solo di attrezzature a pressione e di

insiemi conformi al presente decreto legislativo, quindi avere effettuato le procedure di valutazione richieste, compresa la marcatura di conformità CE.

I distributori e gli importatori sono coinvolti nei compiti di vigilanza del mercato svolti dalle autorità nazionali competenti.

Secondo la nuova Direttiva 2014/68/CE, le certificazioni esistenti sono valide. L'articolo 48 afferma: "I certificati e le decisioni emesse dagli organismi di certificazione circa la conformità a quanto stabilito dalla Direttiva 97/23/CE sono validi ai sensi della presente."

Le date da non dimenticare per l'aggiornamento normativo sono le seguenti:

- **1 giugno 2015** - l'articolo 13 della 2014/68/UE relativo alla classificazione delle sostanze pericolose sostituisce l'articolo 9 della 97/23/CE;
- **19 luglio 2016** - La parte più corposa delle modifiche tecnico-procedurali della nuova direttiva entra in vigore.

**Emanuele Bulgherini**

Esperto in gestione energia - Energy manager  
bulgherini@eost.it

## Il finanziamento di Regione Lombardia per la diagnosi energetica

**L**a necessità di **ottimizzare i costi** in generale e di risparmiare sulla bolletta energetica in particolare, rappresentano due importanti obiettivi delle aziende del nostro Paese dove il costo dell'energia è mediamente più elevato rispetto ai "colleghi" Europei.

Per poter ottenere tali risultati, l'azienda può ricorrere alla realizzazione di un Audit Energetico (o diagnosi energetica) o all'implementazione di un Sistema di Gestione Energia conforme alla norma ISO 50001.

**La diagnosi energetica permette all'azienda di capire come consuma energia e dove sia necessario intervenire per migliorarne l'utilizzo.** Gli obiettivi dell'attività consistono infatti nella:

- definizione del bilancio energetico dell'azienda;
- valutazione ed eventuale riduzione del prezzo di acquisto dell'energia;
- individuazione degli interventi di riqualificazione tecnologica e valutazione tecnico-economica dell'investimento.

La diagnosi energetica può quindi essere vista come un'analisi approfondita condotta attraverso sopralluoghi presso l'unità produttiva e l'esame di documenti forniti dall'azienda. Vengono raccolti i dati di consumo, i costi energetici e dati sulle singole utenze. Su questa base si procede nella ricostruzione dei modelli energetici da cui è possibile ricavare la ripartizione delle potenze e dei consumi per tipo di utilizzo, per centro di costo e per reparto. La situazione energetica, così inquadrata, viene analizzata criticamente ed in confronto con

parametri medi di consumo al fine di individuare interventi migliorativi per la riduzione dei consumi e dei costi e la valutazione preliminare di fattibilità tecnico-economica.

La Regione Lombardia ha approvato con la Deliberazione X/5200 del 23 maggio 2016 la convenzione con il Ministero dello Sviluppo Economico per il **cofinanziamento del programma per l'efficientamento energetico delle PMI** a cui farà seguito a breve la pubblicazione del bando di finanziamento rivolto a Piccole-Medie imprese con uno o più siti produttivi in Lombardia non obbligate allo svolgimento della diagnosi dal D.Lgs. 102/2014.

All'interno di questo programma di aiuti regionali le diagnosi energetiche saranno finanziate nella misura massima del 50% fino ad un massimo di € 10.000, mentre la costituzione di un Sistema di Gestione Energia conforme alla ISO 50001 verrà finanziata nella misura massima del 50% fino ad un massimo di € 20.000.

Nel caso di esecuzione di una diagnosi energetica il finanziamento verrà concesso dopo la realizzazione di un intervento migliorativo, anche di carattere gestionale; nel caso della costituzione di un Sistema di Gestione Energia il finanziamento verrà invece concesso dopo il rilascio della certificazione da parte di un ente terzo.

Le diagnosi energetiche infine, così come previsto anche dal D.Lgs. 102/2014, dovranno essere realizzate da ESCO (Società di Servizi Energetici) o EGE (Esperti in Gestione Energia) certificati da Organismi accreditati.

# Gestione energetica

**Emanuele Bulgherini**

Esperto in gestione energia - Energy manager  
bulgherini@eost.it

## Lombardia, oltre 11 milioni per l'efficientamento energetico di edifici pubblici dei piccoli Comuni

Chi è interessato e quali sono gli adempimenti entro la scadenza del 7 ottobre 2016

**L**a Regione Lombardia ha emanato un bando che prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto per i piccoli Comuni che realizzano interventi di efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico.

Il bando, che rientra nel POR FESR 2014-2020, ha come destinatari i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, le Unioni di Comuni, i Comuni derivanti da fusioni e le Comunità montane.

Il contributo copre il 90% dei costi ammissibili, fino ad un massimo di 250.000 euro per ciascun intervento, per progetti di efficientamento energetico che consentano di migliorare le prestazioni energetiche di edifici di proprietà pubblica dotati di impianto termico, destinati all'uso pubblico. Gli edifici da riqualificare devono appartenere alle classi energetiche peggiori (D, E, F o G).

Tra le spese ammissibili ai sensi del Bando, rientrano, oltre alla diagnosi energetica e alla progettazione, tutti quegli interventi per l'efficientamento energetico dei servizi di climatizzazione invernale o estiva, di illuminazione, di trasporto di persone o cose, di acqua calda sanitaria, che interessano l'involucro dell'edificio e i suoi impianti tecnologici. La dotazione complessiva del Bando ammonta ad € 11.087.787,69.





**Bruno Stefanini**

Tecnico competente in acustica Sintex  
bruno.stefanini@farco.it

## Stima del rischio rumore in fase preventiva e uso delle banche dati

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento

**I**l cantiere di costruzione edile con le varie attività e lavorazioni che in esso si svolgono è spesso caratterizzato da una breve durata nel tempo e da condizioni operative ogni volta diverse. Queste circostanze spesso impediscono una rapida ed efficace valutazione del rischio derivante dalla esposizione a rumore dei lavoratori. Tuttavia, vi sono situazioni in cui è necessario disporre di una valutazione prima dell'inizio di un'opera o di una attività, finalizzata alla pianificazione delle misure di prevenzione e protezione. In questo caso è possibile stimare in fase preventiva l'emissione sonora di impianti, macchine e attrezzature di lavoro utilizzando le banche dati sul rumore approvate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. Questa facoltà è prevista dall'articolo 190, comma 5 bis, del decreto 81/2008, aggiornato di recente dal Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151. Attualmente l'unica banca dati del rischio rumore validata è quella realizzata dal C.P.T. Comita-




to Paritetico Territoriale di Torino ed è relativa ai cantieri edili. La documentazione contiene numerose schede relative a macchine e attrezzature di cantiere (differenziate per tipologia e marca) che riportano i valori di potenza sonora e di pressione sonora misurati in maniera standardizzata.


Il caso di più corretto utilizzo della banca dati è in fase di redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), durante la progettazione dell'opera, in quanto non essendo necessariamente note le aziende che parteciperanno ai lavori del cantiere non è possibile utilizzare i livelli di rumore

# Agenti fisici

Esempio di scheda rumore di pressione sonora



Esempio di scheda rumore di potenza sonora



degli specifici documenti di valutazione del rischio rumore. Altri utilizzi appropriati delle banche dati possono essere quelli relativi alle valutazioni previsionali dei livelli di rumore relative ad un nuovo insediamento produttivo, oppure quando si vuole escludere la necessità di effettuare misurazioni o giustificare la mancanza di una valutazione del rischio più approfondita (ad esempio, nel caso di attività lavorative per le quali si ritiene che i valori inferiori di azione non siano superati). Va precisato che il datore di lavoro non può fare riferimento ai livelli di emissione sonora forniti dalle banche dati per la redazione del documento di valutazione del rischio rumore. Il D.Lgs. 81/2008, infatti, non prevede l'utilizzo delle banche dati per il calcolo dei livelli di esposizione dei lavoratori. I valori acustici contenuti nella banca dati sono bensì utilizzabili in fase di progettazione del cantiere di lavoro per l'individuazione, l'analisi

e la valutazione preventiva del rischio rumore, in modo da predisporre misure tecniche e organizzative atte a limitare i livelli di rumore e il numero dei lavoratori esposti, nonché adottare per tempo le misure di prevenzione necessarie.

## BANCA DATI C.P.T. - INAIL

Le schede rumore di macchine e attrezzature forniscono:

- dati per la precisa identificazione (tipologia, marca, modello)
- caratteristiche di lavorazione (fase di lavoro, materiali)
- risultati di L<sub>WA</sub>dB(A), L<sub>Aeq</sub>dB(A), L<sub>Aeq</sub>dB(C), L<sub>peak</sub>dB(C)
- analisi in frequenza
- strumentazione utilizzata per i rilievi

**Fabrizio Montanaro**

Ingegnere Gestionale Sintex  
fabrizio.montanaro@farco.it

## No DURC? No POS? no cantiere!

### DURC

**I**l DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) è un certificato unico che attesta che una determinata impresa è in regola e quindi ha assolto, fino alla data di rilascio del certificato, a tutti gli adempimenti relativi ai pagamenti di tipo Previdenziale, Assistenziale, Assicurativo.


In risposta ad un quesito da parte del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, la Commissione per gli interpellati del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 21/03/2016, ha sancito (Interpello 1/2016) che non esiste un DURC irregolare perché questo viene rilasciato solo al termine della verifica (avvenuta quindi con esito positivo) della situazione contributiva dell'impresa.

Quindi il DURC o c'è (ed è regolare), o non c'è.

E se non c'è, il Coordinatore o committente non può verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa a cui sono affidati i lavori, quindi viene sospesa (non annullata) l'efficacia dell'abilitazione a realizzare l'opera.

Aggiungiamo che, oltre alla non presentazione del DURC, anche la presentazione di un DURC "scaduto" impedisce la verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa.

Ricordiamo che il periodo di validità del DURC è 120 giorni.



### POS

Il Piano Operativo di Sicurezza è il documento di valutazione delle condizioni di sicurezza che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice dei lavori, redige in riferimento al singolo cantiere, e consegna al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (o al committente in assenza del Coordinatore), che ne verifica l'idoneità e la coerenza con il Piano di Sicurezza e Coordinamento (se previsto).

In caso di evoluzione delle condizioni di sicurezza del cantiere, il Coordinatore adegua il Piano e lo consegna alle imprese esecutrici, dalle quali poi deve ricevere il POS adeguato alle mutate condizioni di sicurezza.

In risposta ad un quesito da parte della Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori per la Sicurezza, la Commissione per gli interpellati del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 21/03/2016, ha sancito (Interpello 3/2016) che una impresa di nuova (inferiore a 90 giorni) costituzione non può non consegnare il proprio



POS appellandosi al comma 3-bis dell'art. 28 del D.Lgs. 81/2008, che consente alle nuove imprese di redigere il Documento di Valutazione dei Rischi entro i 90 giorni successivi alla costituzione della data: il POS va redatto prima che l'impresa inizi ad operare in cantiere.

Ricordiamo il comma 3-bis dell'art. 28 del D.Lgs. 81/2008: "In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi, elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività"; in questo limbo (tra la valutazione e l'elaborazione del Documento), "il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza" dell'avvenuta valutazione.

-----

Per la verità non si sentiva il bisogno che la Commissione per gli interpelli di pronunciasse in tal senso; riportiamo di seguito un dialogo ideale tra una impresa ed un Coordinatore o committente (anche non particolarmente zelante), dopo la richiesta di quest'ultimo di POS e DURC all'impresa esecutrice.

**Impresa:** "Ho appena costituito l'impresa, consegnerò il POS successivamente, entro il 90° giorno dalla data di costituzione".

**Committente:** "Faccia pure, intanto il lavoro sarà svolto da un'altra impresa che mi avrà consegnato un idoneo POS".

**Impresa:** "Ho richiesto a INAIL il DURC in corso di validità, lo consegnerò successivamente, quando mi sarà spedito da INAIL".

**Committente:** "Faccia pure, intanto il lavoro sarà svolto da un'altra impresa che mi avrà consegnato un DURC in corso di validità".



**Stefano Lombardi**

Ingegnere Ambientale Sintex  
stefano.lombardi@farco.it

## Sostanze chimiche: pubblicato il piano nazionale di controllo sui prodotti chimici 2016

**I**l Ministero della Salute ha adottato il 29 febbraio il **Piano nazionale di controllo sui prodotti chimici 2016**. Il documento è stato pubblicato il 7 aprile.

Come riferisce nella premessa, il Piano fa riferimento ai Regolamenti CE 1907/2006 – REACH (regolamento adottato per migliorare la protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente dai rischi delle sostanze chimiche) e CE 1272/2008 – CLP (regolamento che garantisce che i rischi presentati dalle sostanze chimiche siano chiaramente comunicati ai lavoratori e ai consumatori nell'Unione europea).

Il Piano è stato predisposto con la collaborazione del Gruppo Tecnico Interregionale REACH - CLP, con il Centro Nazionale Sostanze Chimiche dell'Istituto Superiore di Sanità e la Rete dei laboratori di controllo in attuazione all'Accordo Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano n. 88 del 7 maggio 2015.

L'Accordo Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 29 ottobre 2009 stabiliva infatti la programmazione e l'organizzazione dei controlli ufficiali e le relative linee di indirizzo



inerenti l'attuazione del Regolamento REACH.

L'articolazione del Piano è così formulata:

1. attività e di controllo eseguite mediante metodologie, progetti REACH -En force e progetti pilota adottati dal forum dell'Echa (European Chemicals Agency);
2. attività di controllo analitico (metodi di individuazione delle imprese, tipologia delle sostanze verso cui orientare il controllo, obiettivi del controllo, quantificazione dei controlli analitici, modalità di rendicontazione dei controlli analitici;
3. attività di indagine;
4. indirizzi metodologici per la conduzione delle attività di controllo;
5. report nazionale dei controlli.

# Rischio chimico

Nello specifico gli obiettivi del controllo si concentreranno su:

- verifica della conformità con gli obblighi di autorizzazione;
- verifica degli obblighi di registrazione;
- verifica degli obblighi di pre registrazione e registrazione delle sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele;
- verifica della comunicazione all'interno della catena di approvvigionamento;
- verifica degli obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele; verifica degli obblighi di notifica all'Echa;
- verifica della conformità con gli obblighi di conservazione delle informazioni”.

Il Ministero della salute, in quanto Autorità competente nazionale (Legge 6 aprile 2007, n. 46, art. 5bis), assicura l'operatività del sistema dei controlli al fine di verificare la completa attuazione delle prescrizioni da parte di tutti i soggetti della catena di distribuzione delle sostanze, dalla fabbricazione/importazione, all'uso, all'immissione sul mercato delle stesse.

Il sistema dei controlli è costituito da amministrazioni ed Enti dello Stato e delle Regioni e



Province autonome. Fanno parte delle amministrazioni dello Stato gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (Usmaf), i Nuclei antisofisticazioni e sanità dell'Arma dei Carabinieri (Nas), l'Istituto superiore prevenzione e sicurezza sul lavoro (ex Ispesl), il Corpo Ispettivo centrale

del Ministero della salute ed altre strutture quali l'Agenzia delle dogane e i Nuclei operativi ecologici dell'Arma dei Carabinieri (Noe).

## **Tipologia di sostanze verso cui orientare il controllo**

- sostanze in quanto tali o contenute in miscele o articoli classificate come cancerogene, mutagene, reprotossiche, sensibilizzanti o identificate ai sensi dell'articolo 59 del regolamento REACH o individuate nell'ambito delle restrizioni di cui all'allegato XVII del regolamento REACH;
- sostanze potenzialmente presenti in articoli destinati al consumatore finale, con particolare attenzione alle categorie più sensibili quali ad esempio lattanti, bambini, adolescenti, donne in gravidanza e/o destinati ad essere utilizzati da un elevato numero di persone;
- sostanze potenzialmente presenti in processi industriali largamente diffusi nel territorio.

### **Metodi di individuazione delle imprese**

Imprese appartenenti alla filiera di approvvigionamento di:

- sostanze chimiche in quanto tali o presenti in miscele o articoli in settori di particolare rilievo, sia in termini quantitativi che di rilevanza tossicologica, nella produzione territoriale;
- sostanze in quanto tali o presenti in miscele o articoli, di cui agli Allegati XIV e XVII del REACH;
- prodotti fitosanitari (codice NACE 20.2);
- prodotti cosmetici non allo stadio di prodotti finiti (codici NACE 20.4 e 20.5);
- prodotti detergenti e deodoranti per l'ambiente (codici NACE 20.4 e 20.5).

### **Criteri di priorità nella selezione delle imprese**

- imprese soggette agli obblighi di cui al D. Lgs 105/2015;
- imprese in possesso di autorizzazione integrata ambientale di cui art. 29 del D. Lgs. 152/06;
- imprese con evidenze formali e oggettive, che depongono per una non corretta valutazione e gestione delle sostanze chimiche in ambienti di vita e di lavoro;
- imprese individuate dalla Autorità Competente Nazionale secondo le informazioni fornite dall'ECHA;
- imprese individuate dalla AC nazionale tramite consultazione dell'Archivio Preparati Pericolosi dell'ISS.

### **Controlli previsti durante il 2016 e tempistiche del piano**

Le Autorità per i Controlli (AC) REACH delle Regioni e Province autonome d'intesa con l'Au-

torità per i controlli in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e miscele, programmeranno per l'anno 2016 numero e tipologia delle attività di controllo, sulla base delle specificità territoriali. Le Regioni e le PA comunicano, all'AC nazionale il numero di controlli programmati e se intendono procedere nella attività di vigilanza autonomamente con proprio personale formato o con l'ausilio del gruppo ispettivo della AC nazionale.

L'AC nazionale procederà direttamente all'esecuzione delle attività di controllo, concordando tempi e modalità con la Regione o Provincia Autonoma interessata, tenendo presente che il numero minimo di controlli è pari a 5. A livello nazionale va raggiunto, entro il 30 giugno 2016, almeno l'obiettivo quantitativo minimo stabilito dall'ECHA nell'ambito del secondo progetto pilota sull'autorizzazione.

Entro il 10 luglio 2016, le Regioni e PA trasmetteranno all'AC nazionale il rapporto delle attività di controllo condotte nel rispetto dei criteri definiti dal Forum dell'ECHA per il secondo progetto pilota autorizzazione, redatto nel formato elettronico prodotto dal Forum dell'ECHA.

Entro e non oltre il 28 febbraio 2017 le Regioni e PA trasmetteranno all'AC nazionale il rapporto delle attività di controllo condotte nel rispetto dei criteri definiti dal Forum dell'ECHA.

Sempre entro il 28 febbraio 2017 le Regioni e le PA trasmetteranno all'AC nazionale le risultanze delle attività di controllo di cui al presente Piano ed effettuate entro il 31 dicembre 2016 redatte secondo il format tecnico predisposto dalla medesima AC nazionale.

**Sergio Danesi**

Tecnico Sintex

sergio.danesi@farco.it

## I controlli a distanza sull'attività dei lavoratori

Le modifiche allo Statuto dei Lavoratori introdotte dal D.Lgs. 151/2015

**I**n seguito alla pubblicazione dei decreti legislativi che compongono il cosiddetto "jobs act", molto si è detto, non sempre a proposito, circa le novità introdotte dalle modifiche apportate all'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (legge 300/1970), il cui titolo è ora "Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo".

In particolare è necessario distinguere due "famiglie" di controlli a distanza:

- La prima è quella che deriva, indirettamente, da impianti audiovisivi (**videosorveglianza**). Sebbene con una formulazione più articolata nel testo dell'articolo, in realtà non vengono introdotte novità significative rispetto alla norma nella sua formulazione precedente e, in particolare, nella prassi ormai da anni consolidata. In estrema sintesi il principio che la norma ribadisce è che non possono essere installate telecamere con lo scopo di controllare i lavoratori. Quello che invece può succedere è che una o più telecamere, installate per il controllo di una macchina operatrice o per motivi di sicurezza contro il furto o gli atti vandalici, abbiano nel proprio campo di ripresa anche lavoratori dell'azienda mentre svolgono la propria attività lavorativa. Quest'ultimo caso si presenta frequentemente anche quando le telecamere sono installate solo nei piazzali esterni dell'azienda, in cui, anche se in maniera discontinua, i lavoratori risultano ripresi, per esempio, per le fasi di carico e scarico dei prodotti. Ebbene, l'installazione di queste telecamere richiede il preventivo accordo con la rappresentanza sindacale interna o, se non è presente la rappresentanza sindacale oppure non viene raggiunto l'accordo, deve essere richiesta l'autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro. In ogni caso devono essere considerati anche gli obblighi derivanti dalla normativa sulla privacy, come l'identificazione degli "incaricati del trattamento", ovvero delle persone che le immagini riprese le possono

vedere e gestire, l'informativa quantomeno nella forma dei cartelli "area videosorvegliata", ecc.

- La seconda famiglia di controlli è quella prevista dal comma 2 dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, ovvero i controlli effettuati sugli "**strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e gli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze**". Ci si riferisce qui innanzitutto ai controlli che possono essere fatti sui computer, tablet e smartphone aziendali utilizzati dal lavoratore, ma anche, per esempio, ai sistemi di apertura automatica delle porte o dei cancelli mediante badge o altri sistemi di identificazione. In questo caso la norma non prevede alcun accordo o autorizzazione preventiva.

La vera novità è rappresentata dal terzo comma dell'articolo citato, anche se in parte ripropone quando già disposto con un proprio provvedimento dal Garante della Privacy parlando di controlli sugli strumenti informatici.

Il comma 3 prevede che le informazioni derivanti sia dall'impianto di videosorveglianza che dai controlli sugli strumenti in uso al lavoratore o di controllo degli accessi siano utilizzabili "a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli".

Ferma restando la necessità di rispettare anche la normativa sulla privacy, è essenziale perciò che l'azienda predisponga un documento interno (regolamento o simile, anche all'interno del regolamento aziendale, se esistente), in cui sono definite le regole sugli utilizzi richiesti e/o consentiti degli strumenti messi a disposizione e, soprattutto, sia data informativa circa i controlli che l'azienda si riserva di effettuare e gli utilizzi che intende fare dell'esito di tali controlli. Ovviamente deve risultare l'evidenza del fatto che tale documento sia portato a conoscenza di tutti i lavoratori.



**Francesca Ceretti**

Ingegnere Ambientale Sintex  
francesca.ceretti@farco.it

## SISTRI: si affaccia un nuovo testo unico

La luce in fondo al tunnel è un treno che sta arrivando?

Il sistema SISTRI spegne la sesta candelina senza mai diventare realmente operativo: le intenzioni del ministero per il futuro nel DM 30 marzo 2016, n. 78.

### IL PUNTO

**I**l "Sistri" (acronimo di "sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti") è il "nuovo" sistema telematico di monitoraggio della gestione dei rifiuti (previsto dal "Codice ambientale" e provvedimenti satellite) destinato a sostituire (salvo eccezioni) il tradizionale regime cartaceo di controllo costituito da registri di carico/scarico, formulari di trasporto, Mud.

### QUALI OBBLIGHI PREVEDE

Dalla sua data di entrata in vigore, il Sistri obbliga i soggetti coinvolti nella filiera dei rifiuti a comunicare per via telematica ad un cervellone informatico gestito dallo Stato tutti i dati quali/quantitativi dei rifiuti prodotti, detenuti, trasportati, smaltiti o sottoposti a trattamento di recupero. Il "nuovo" sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti impone altresì di dotare i veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti di impianti di tracciamento satellitare dei percorsi effettuati e di installare negli impianti di trattamento dei rifiuti particolari sistemi

di controllo elettronico per monitorare entrate ed uscite dei veicoli in parola.

### PER CHI E DA QUANDO

Il panorama dei soggetti obbligati ad aderire al Sistri è costituito dai **produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con più di 10 dipendenti**, dai gestori di rifiuti pericolosi, sia speciali che urbani, dai Comuni e dalle imprese di trasporto di rifiuti urbani della Regione Campania.

Dal punto di vista temporale, il decreto Milleproroghe emanato a fine 2015, prevede l'estensione del periodo transitorio durante il quale continueranno a valere, oltre ai nuovi obblighi telematici previsti dal Sistri, anche gli obblighi di registrazione cartacea (formulari, registri e MUD). Quindi alla suddetta data del **31 dicembre 2016 vige la sospensione delle sanzioni relative alle violazioni connesse all'utilizzo del sistema SISTRI**, mentre continueranno ad essere applicate quelle relative alla gestione cartacea dei rifiuti.



## NOVITÀ

In Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2016 è stato pubblicato il DM 30 marzo 2016, n. 78 "Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti in attuazione dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152".

Il decreto conferma le norme in essere in relazione a:

- soggetti obbligati;
- importi del contributo annuale;
- scadenza per il versamento al 30 aprile di ogni anno.

La norma chiarisce inoltre alcuni punti critici in merito alla compilazione e firma delle registrazioni di carico e scarico per produttori, commercianti ed intermediari e al coordinamento fra soggetti iscritti e non iscritti a SISTRI.

La novità di rilievo contenuta nel decreto è relativa alla compilazione della scheda movimentazione da parte del trasportatore, non più tenuto a rispettare il limite delle 4 ore prima dell'effettuazione del trasporto per la firma.

## PROSPETTIVE FUTURE: meglio tardi che mai...

Il decreto inoltre fornisce alcuni chiari paletti che dovrà rispettare il futuro concessionario del sistema SISTRI. Ricordiamo che è ancora in corso la gara di affidamento per la nuova gestione e non si sa chi realizzerà la nuova architettura telematica. Tale decreto risponde, strano a dirsi in maniera tardiva, alle infinite richieste e vagli quotidiani che le imprese e le associazioni di categoria hanno sollevato durante l'utilizzo quotidiano del sistema SISTRI in questi anni.

In sintesi le procedure di affidamento dovranno assicurare ( con grande dispiacere dei più):

- l'abbandono di chiavette e black box (sostituiti da altri sistemi che saranno individuati);
- la tenuta in formato elettronico di registri e formulari con compilazione in modalità off-line e trasmissione asincrona dei dati (ci si sgancia così dalla necessità di essere sempre in linea e di trasmettere i dati contestualmente all'effettuazione delle operazioni);
- la generazione automatica del Mud;
- la garanzia di interoperabilità con i sistemi gestionali usati dalle imprese, dalle associazioni di categoria e loro società di servizi e realizzazione di specifici sistemi per le imprese che non dispongono di sistemi gestionali;
- la semplificazione degli obblighi informativi alle imprese attraverso l'interazione e il coordinamento con banche dati in uso alla pubblica amministrazione, garantendo, per quanto possibile, l'acquisizione automatica delle informazioni disponibili;
- la sostenibilità dei costi;
- la messa a disposizione di adeguati strumenti di assistenza e formazione per le imprese.

Infine è prevista la pubblicazione di uno o più decreti successivi che definiscano:

- le procedure operative di accesso a SISTRI;
- le modalità di inserimento e trasmissione dati, anche nei casi di interruzione o malfunzionamento di SISTRI;
- le procedure specifiche per le attività di microraccolta e per i rifiuti elettrici ed elettronici;
- i nuovi contributi a carico di soggetti obbligati e di soggetti volontari;
- la dotazione di dispositivi USB per fattispecie specifiche e per dispositivi aggiuntivi;
- i termini e le modalità per la sospensione degli obblighi di installazione delle black box e dei dispositivi USB ad esse collegati.



# **PARTNER** essenziale per progetti di **SUCCESSO**



Passione, qualità, affidabilità ed efficienza, a servizio di piccole e grandi realtà.  
Dove i vantaggi per il cliente si ritrovano in soluzioni complete e nella possibilità di avere  
tutti i prodotti e i servizi della comunicazione stampata.



per informazioni:  
[lucianofor@intesegrafiche.it](mailto:lucianofor@intesegrafiche.it)

**Intese** **Grafiche**  
[www.intesegrafiche.it](http://www.intesegrafiche.it)

1985 · 2015



FARCO GROUP

# FARCO

GROUP

DA 30 ANNI  
**SPECIALISTI IN SICUREZZA**  
PRODOTTI E IMPIANTI  
ANTINCENDIO

